



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>MARI</u> | <u>RENATO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>LARINI</u> | <u>EVIO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>FORMIGHIERI</u> | <u>PAOLO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 41/2017
depositato il 26/01/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED]
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED]
contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - PARMA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 41/2017

UDIENZA DEL

19/10/2017 ore 09:00

N°

677/17

PRONUNCIATA IL:


19.10.17

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

29.11.17

Il Segretario

FUNZIONARIO TRIBUTARIO
AREA III F3
Francesca [REDACTED]





segue ...

Svolgimento del processo
In fatto e diritto

Trattasi del ricorso proposto dalla Ditta [REDACTED], come in atti rappresentata e difesa, nei confronti dell' Agente della riscossione EQUITALIA SERVIZI di RISCOSSIONE SpA e dell' AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione di PARMA -, avverso la cartella di pagamento n° [REDACTED] relativa al mancato pagamento dell' imposta IRAP per l' anno 2013, della somma di €. 23.166,00, oltre a sanzioni, interessi e compensi di riscossione per un ammontare complessivo di €. 33.161,61.

Nel ricorso venivano sollevate diverse eccezioni di illegittimità, e precisamente:

1 - VIZI PROPRI DELLA CARTELLA:

- Mancata indicazione della modalità di calcolo degli aggi e degli interessi;
- Incostituzionalità della determinazione dell' aggio a favore dell' Agente della riscossione;
- Illegittimità dell' atto per notifica avvenuta a mezzo pec non sottoscritta digitalmente;
- Mancata indicazione del Responsabile del procedimento.

2 - DETERMINAZIONE DELL' IMPOSTA DOVUTA

Detta richiesta viene formulata alla luce di quanto definito dalla Legge n° 190/2014 con la quale è stato disposto che non costituisce base imponibile ai fini IRAP il costo dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ed in funzione di tale normativa parte ricorrente sostiene debba essere concessa l' applicazione retroattiva di detta norma, in quanto più favorevole al contribuente, così come stabilito dai precedenti Decreti finanziari in merito alla parziale deducibilità dei succitati costi, in ragione del principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall' art. 3 della Costituzione.

Veniva quindi richiesta, in merito ai vizi della cartella di pagamento, in via principale la dichiarazione di giuridica inesistenza e/o nullità della cartella stessa, ed in subordine la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per presunta illegittimità dell' art. 17 del D. Lgs. n° 112/1999 per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione

Parimenti, in merito alla rideterminazione della pretesa tributaria, in via principale il riconoscimento della deducibilità totale dell' IRAP, così come previsto dalla Legge n° 190/2014 applicando la retroattività delle nuove disposizioni, ed in subordine la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per presunta violazione del principio di uguaglianza sancito dall' art. 3 della Costituzione, in funzione di tutte le motivazioni esposte, il tutto con il favore delle spese.

Con comparsa di risposta in atti, depositata in data 14.03.2017, si è ritualmente costituita in giudizio l' Agenzia delle Entrate, anche in qualità di Agente della Riscossione, contestando le eccezioni formulate inerenti i vizi propri della cartella impugnata, sostenendo con articolate argomentazioni di diritto, la legittimità del proprio operato, confermato da copiose pronunce di merito e da costante ed autorevole giurisprudenza, affermando la totale insussistenza ed infondatezza delle presunte violazioni eccepite.

In merito alla debenza dell' imposta IRAP ha quindi sostenuto la pretestuosità e la totale infondatezza del ricorso, sollevando in via pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità dello stesso per mancanza dei requisiti di cui all' art. 18 comma 2 lett. e) - del D. Lgs. n° 546/1992, in ragione del fatto che il ricorrente ha correttamente adempiuto agli obblighi tributari delle norme in vigore e non risultano emersi errori od irregolarità nel processo di quantificazione dell' imposta.

Viene quindi concluso con la richiesta della dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della norma eccepita e della inammissibilità o rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come da nota allegata.

Da parte ricorrente infine risulta proposta una memoria illustrativa, con deposito in data 04.10.2017, con la quale vengono ulteriormente ribadite le eccezioni formulate corredate da copiosa giurisprudenza di merito in risposta alle controdeduzioni opposte dall' Ufficio resistente, specie in riguardo alla nullità derivante dalla notificazione a mezzo pec.

SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 41 / 17

UDIENZA DEL

19/10/2017 ore 09:00



segue

Nella seduta in pubblica udienza vengono discusse ed approfondite le eccezioni sollevate e le parti si riportano alle rispettive tesi sostenute nella documentazione agli atti.

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, dopo aver esaminato la documentazione agli atti e valutata l'ampia discussione intervenuta, ritiene che la vertenza per cui è procedimento debba essere indirizzata verso l'accoglimento del ricorso, per le motivazioni di seguito esposte.

Specificatamente l'eccezione che il Collegio ritiene assorbente di tutte le altre eccepite, riguarda la notifica effettuata a mezzo pec, per la quale il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della notificazione per la mancata attestazione di conformità della stessa e della prova dell'effettiva consegna al destinatario.

Occorre a tale proposito evidenziare che il sistema di trasmissione della pec prevede una ricevuta telematica di consegna della comunicazione effettuata all'indirizzo del destinatario, che normalmente ha valore della ricevuta di ritorno della raccomandata a.r. postale, indipendentemente dalla effettiva conoscenza da parte del destinatario.

Nel caso in esame la notifica risulta effettuata con semplice trasmissione del file in formato pdf, per cui si deve approfondire, in seguito alla sollevata eccezione, la validità giuridica di detta notificazione.

Oggetto della notificazione risulta essere il cosiddetto "documento informatico" come definito dall'art. 20 - comma 1 - del D. Lgs. n° 82/2005, in conformità alle norme dettate dall'art. 71 dello stesso D. Lgs., per cui necessita capire l'esatta portata della normativa in riferimento alla corretta identificazione del sottoscrittore del documento, nonché l'integrità e l'immodificabilità del documento stesso.

Mentre la notifica a mezzo pec del testo in formato pdf risulta certamente valido per quanto concerne il requisito della forma scritta, non appare a questo Collegio che la trasmissione in formato pdf sia valida ai fini giuridici, in quanto detta validità deve essere esclusivamente riconosciuta tramite invio telematico con estensione in "p7m", come indicato dagli artt. 20 - comma 2 - e 71 del D. Lgs. n° 82/2005, che nel caso in esame non risulta effettuata.

La certificazione della "firma digitale" viene attestata esclusivamente dall'estensione in "p7m" del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta "busta crittografica" che contiene al suo interno il documento originale. Detta estensione risulta essere l'unica che garantisce infatti l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico trasmesso, nonché l'identificabilità del suo autore e quindi della sua veridicità.

Il Collegio ritiene quindi che in difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica certificata non risulta valida, con conseguente illegittimità derivata della stessa notificazione.

Il carattere assorbente di detta eccezione esime il Collegio dalla disamina degli altri motivi di censura.

Per quanto sopra esposto il ricorso merita accoglimento.


In merito alle spese di lite, in considerazione della complessità della normativa e delle recenti sentenze emesse da diverse CTP, si ritiene di dover decretarne la compensazione.

P. Q. M.

- **accoglie il ricorso;**
- **compensa integralmente tra le parti le spese di causa.**

Parma, 19 ottobre 2017

Il Relatore estensore



Il Presidente

SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 41/17

UDIENZA DEL

19/10/2017 ore 09:00